



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

**ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA NAZIONALE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO – DIV 5 – UFFICIO DI COORDINAMENTO NAZIONALE EURES E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**

**per la collaborazione in attività di studio, di ricerca e progettazione e di
realizzazione di prodotti informativi e di comunicazione**

tra

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) - Divisione V - Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES rappresentato dal Dr. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1 ottobre 1969, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ANPAL, domiciliato per la carica in Roma, alla Via Fornovo n. 8, di seguito denominato UCN EURES;

e

l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL), rappresentata dal Rettore Prof. Luca Brunese, nato a Napoli _____ il 09/06/1966, domiciliato per la carica in Campobasso, alla Via De Sanctis, di seguito denominata Università;

Visto

- il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,

che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 che regola l'esecuzione e l'attuazione in materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- l'Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

- il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 - CCI 2014IT05SFOP002, riprogrammato con decisione della Commissione Europea (2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017, a titolarità dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, in quanto applicabile;
- la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che l’ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
- il “Regolamento di contabilità” dell’ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL con Deliberazione n. 5/2017;
- il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;
- la nota del Ministero del Lavoro DGPASLF prot. N. 26112 del 22/12/2015 di chiarimenti in merito all’attuazione della programmazione 2014-2020 e alla gestione e rendicontazione dei progetti;

- il Decreto Direttoriale n. 291\II\2015 del 04/09/2015 con cui è approvato il progetto “Eures – European Employment Services” 2015 – 2020 e s.m.i. per un impegno di importo complessivo pari a € 6.964.860,00”

Considerato che

- l’UCN contribuisce all’attuazione, nell’ambito del PON SPAO 2014 – 2020, del Progetto “EURES - European Employment Services 2015-2020” (DD 17892 n. 215 del 2/10/2015 e s.m.i.), finalizzato a sistematizzare e rafforzare il processo di diffusione delle informazioni, anche attraverso la partecipazione dei potenziali partner della rete;
- nel quadro del Progetto EURES e sulle base delle indicazioni comunitarie, l’UCN ha sviluppato una strategia di comunicazione, centrata sul coinvolgimento diretto dei destinatari potenziali dei servizi EURES (come definita nel Piano di Comunicazione Nazionale EURES¹);
- fine preminente dell’Università è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e l’istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere;
- per l’attuazione della Linea di intervento A del Progetto EURES, finalizzata a indirizzare le attività EURES a livello nazionale, alla luce degli obiettivi introdotti dal Regolamento EU 2016/589 in sinergia con il sistema di politiche attive a livello nazionale e, allo stesso tempo, per l’ottimale realizzazione della strategia di comunicazione, è stato sottoscritto, in data 16/12/2016, un protocollo di intesa tra la Div. V – UCN EURES e l’UNIMOL, finalizzato alla realizzazione, tra l’altro, di laboratori didattici presso l’Università stessa, mirati alla diffusione delle informazioni relative alla rete EURES.
- in collaborazione tra l’UCN e l’Università sono state condotte, in via sperimentale, attività laboratoriali di comunicazione per la realizzazione di prodotti divulgativi multimediali attraverso il coinvolgimento attivo dei destinatari;
- i prodotti² esito della sperimentazione, ideati e realizzati nell’ambito di tali corsi direttamente dagli studenti, sotto la guida dei docenti e la supervisione del referente della rete EURES sono stati rivolti a sviluppare strategie e strumenti di comunicazione “creati da giovani europei per i giovani europei” attraverso l’apprendimento laboratoriale di strumenti e tecniche di comunicazione da applicare alla diffusione, ai diversi livelli, delle informazioni su funzionamento, opportunità e risultati della rete EURES.
- la valorizzazione dei positivi risultati della sperimentazione per lo sviluppo di ulteriori prodotti multimediali di comunicazione e per la loro diffusione necessita di laboratori dedicati, “EURES Communication Lab @ University”, attrezzati con apparecchiature informatiche e di produzione multimediale, che siano disponibili per l’utilizzo da parte degli studenti nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università del Molise, sempre al fine di creare prodotti specifici, funzionali all’attuazione della strategia di comunicazione EURES;
- il presente Accordo attuativo viene formato nel rispetto dei presupposti legittimanti gli accordi tra Amministrazioni, elaborati in coerenza con le disposizioni dell’art. 15 della

¹ “National Communication Plan” di ottobre 2016

² Presentati e valorizzati in occasione del #EURESinAction 2017.

legge 241/1990 e s.m.i, nonché, verificata la ricorrenza dei presupposti specifici ivi previsti, dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e del parere dell'ANAC n. 567 del 31 maggio 2017: la cooperazione è infatti finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di qualsiasi remunerazione od altri movimenti finanziari diretti da una parte verso l'altra, senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici e con la relativa disciplina nazionale e comunitaria;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo che sostituisce il precedente del 17/01/2019.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Accordo attuativo disciplina le attività di collaborazione tra le Parti per la progettazione e realizzazione di laboratori didattici sperimentali presso l'Università del Molise, mirati alla creazione di prodotti di comunicazione e alla diffusione delle informazioni relative al progetto EURES e agli altri progetti finanziati dal programma per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI) di cui l'UCN è Lead Applicant (es: Your first EURES Job; European Solidarity Corps), in attuazione dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16/12/2016 tra l'UCN e l'Università.

Art. 3

Impegni delle parti

1. Il presente Accordo attuativo individua le attività funzionali alla realizzazione, con il contributo dei giovani studenti nell'ambito di percorsi di formazione universitaria, di prodotti informativi e di comunicazione previsti nell'ambito del Piano di comunicazione nazionale EURES, che attua la più generale strategia europea di comunicazione EURES.
2. In particolare spetta all'UCN supportare l'Università attraverso alcuni specifici interventi, quali:
 - (a) fornire un contributo all'Università nella fase di studio e analisi dei fabbisogni informativi e di comunicazione nell'ambito del Piano di comunicazione EURES, nonché

nella fase di progettazione dei prodotti informativi e di comunicazione di cui è prevista la realizzazione;

- (b) condividere con l'Università gli orientamenti della Commissione europea in tema di attività di comunicazione;
- (c) diffondere i prodotti realizzati mediante la rete EURES su tutto il territorio nazionale, affinché tale sistema sperimentale costituisca una prima modalità di attuazione di campagne di comunicazione e diffusione delle attività della rete EURES, che coinvolgano più attori sul territorio, in grado di fornire un supporto più diretto ed efficace verso coloro che cercano lavoro e verso i datori di lavoro;
- (d) Affidare € 48.800,00 IVA inclusa all'UNIMOL, previa ricezione delle coordinate bancarie di cui al comma 3, lett. c, al fine di poter rendere più fluida l'attuazione dell'intervento e per consentire scelte più ponderate nella scelta delle attrezzature necessarie, quali a titolo esemplificativo pc e monitor, televisori, fotocamere digitali e relativi accessori, videoproiettori, etc. Tali risorse saranno imputate sulla voce "Servizi" presente nella tabella delle linee e delle attività del D.D. n. 291 del 04/09/2015;
- (e) predisporre la dichiarazione delle spese sostenute da UNIMOL da inviare all'Autorità di Certificazione del PON anche per il tramite del sistema informativo e gestionale SIGMA_{spao};
- (f) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare per assicurare il rispetto della conformità delle procedure adottate al sistema di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione PON;
- (g) svolgere le funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

3. In particolare spetta invece all'Università:

- (a) Svolgere un'attività di studio preliminare, analisi e approfondimento in condivisione con l'UCN per la progettazione e realizzazione di prodotti di comunicazione, mirati ad una migliore e più efficace diffusione delle informazioni relative al progetto EURES e agli altri progetti finanziati dal programma per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI) di cui l'UCN è Lead Applicant (es: Your first EURES Job; European Solidarity Corps);
- (b) realizzare con il contributo degli studenti dei percorsi di formazione universitaria, e previa condivisione con l'UCN, prodotti informativi e di comunicazione previsti nell'ambito della strategia di comunicazione dell'UCN, quali, salvo altri:
 - almeno n. 2 spot audio e n. 3 video;
 - almeno n. 2 campagne social;

- definizione di immagini coordinate per l'identificazione della strategia di comunicazione EURES a livello nazionale;
 - altri prodotti multimediali di promozione dei progetti dell'UCN, sopra individuati;
- (c) trasmettere ad ANPAL, le coordinate bancarie per il trasferimento delle somme di cui sopra, attraverso la compilazione del modello di Identificazione Finanziaria previsto dalla CE e allegato al presente Accordo;
- (d) acquisire i materiali necessari per la realizzazione di prodotti informativi e di comunicazione previsti nell'ambito della strategia di comunicazione dell'UCN, entro il 31/12/2019;
- (e) custodire i materiali, i quali saranno conservati presso l'aula ex-Cadri, Università del Molise, Il edificio Polifunzionale, via De Sanctis 1, 86100, Campobasso. I prodotti indicati al comma 3, lett. b) del presente articolo sono oggetto di previa concertazione e verifica da parte dell'UCN e, nell'arco del periodo di vigenza del presente accordo, potranno essere rimodulati, su accordo tra le parti e sulla base di diverse esigenze che emergeranno, in considerazione della strategia di comunicazione europea;
- (f) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi al progetto tale da consentire in ogni momento la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, ai fini della sana gestione finanziaria e per consentire le attività di sorveglianza e controlli di primo livello di competenza dell'ANPAL, nonché il monitoraggio, la valutazione delle attività, gli audit, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- (g) assicurare il rispetto della pertinente disciplina comunitaria e nazionale e delle indicazioni del PON SPAO in materia di appalti, pari opportunità, aiuti di stato, norme ambientali e sistemi informatici;
- (h) trasmettere, nel rispetto delle procedure di gestione e controllo all'Autorità di Gestione dell'ANPAL (Divisione III), le richieste di rimborso delle spese sostenute, ai fini della rendicontazione di spesa periodica e finale, correlandole dai relativi giustificativi e dalle dichiarazioni attestanti l'effettuazione e gli esiti del controllo interno. Le spese dichiarate nelle richieste di rimborso dovranno corrispondere, ai sensi dell'art. 125, alle spese effettivamente sostenute e conformi al diritto applicabile, al PON SPAO e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. Le spese dichiarate sono ammissibili, ai sensi dell'art. 131, se giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Tutte le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale e dai regolamenti comunitari;
- (i) esibire idonea documentazione e assistenza in caso di ispezione effettuata dalle persone o dagli organismi che hanno diritto, compresi il personale autorizzato

dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi nazionali pertinenti, nonché i funzionari autorizzati della Commissione europea (ex artt. 72-74 e 123-126 del Reg. (UE) n. 1303/2013) e della Corte dei Conti europea (ex art. 287 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) e i loro rappresentanti autorizzati;

- (j) restituire le somme eventualmente non impiegate o ritenute inammissibili a seguito dei controlli di cui alla lettera g) del presente comma entro i termini e secondo le indicazioni che saranno fornite da ANPAL;
- (k) fornire una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente tutte le informazioni relative all'attuazione del presente accordo attuativo, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in termini di quantificazione di indicatori e valutazione del PON SPAO. Tale realizzazione dovrà essere fornita entro i 30 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento. Inoltre si impegna a trasmettere le previsioni trimestrali di spesa e gli eventuali scostamenti;
- (l) assicurare la trasmissione all'UCN di tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto annuale di attuazione del PON SPAO;
- (m) garantire che non sussista un doppio finanziamento dei beni dichiarati nelle domande di rimborso attraverso risorse finanziarie di altri programmi nazionali o comunitari e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività;
- (n) garantire una tempestiva e diretta informazioni agli organi preposti, tenendone informato l'UCN, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovrebbero interessare le operazioni cofinanziate dal PON e collaborare alla tutela degli interessi dell'ANPAL;
- (o) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del beneficiario dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
- (p) fornire, richiesta dell'UCN le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Accordo per consentire all'UCN di adempiere alle richieste provenienti dalla Commissione Europea e da altri soggetti istituzionali;
- (q) fornire tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto finale di attuazione del PON;
- (r) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre all'UCN tutte le eventuali irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi dei regolamenti comunitari;
- (s) conservare tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di programmazione nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia;

(t) garantire il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità previsti all'All. XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 4

Strutture di riferimento, referenti e comunicazioni

1. Per l'UCN EURES il referente per la gestione delle attività previste è la Dr.ssa Catia Mastracci.
2. Per l'Università i docenti di riferimento per la gestione delle attività previste sono il Prof. Giovanni Maddalena e il Prof. Pier Paolo Bellini.
3. Qualsiasi comunicazione scritta o documento che una delle Parti ritenga di fornire o consegnare all'altra, salvo diverso accordo per iscritto, dovrà essere inviata ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - a) Per ANPAL: eures@anpal.gov.it; divisione3@anpal.gov.it
 - b) Per UNIMOL: amministrazione@cert.unimol.it

Art. 5

Oneri realizzativi

1. L'impegno complessivo per la realizzazione dell'oggetto di cui all'art. 2, è così ripartito:
 - a) l'UCN affiderà l'importo pari a € 48.800,00 per l'acquisizione della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle attività, in conformità a quanto previsto al comma 2 del precedente art. 3;
 - b) l'Università provvederà all'acquisizione dei materiali secondo quanto stabilito dal D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e sosterrà a proprio carico i costi relativi al proprio personale che sarà impiegato nella nell'analisi dei fabbisogni specifici, nella progettazione condivisione e realizzazione (compresa la fase di coinvolgimento degli studenti) dei prodotti informativi e di comunicazione sopra citati.

Art. 6

Obblighi e responsabilità delle Parti

1. Le Parti agiscono per il miglior esito dell'attività di collaborazione comunicando tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare o ostacolare le attività oggetto del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte è tenuta a segnalare all'altra eventuali situazioni non rispondenti ai principi di corretta gestione in conformità alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Accordo.
3. Ciascuna Parte tiene indenne l'altra da qualsivoglia richiesta di indennizzo/risarcimento del danno derivante a terzi dall'esecuzione del presente Accordo.

Art. 7

Riservatezza, proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati

1. UNIMOL si impegna a mantenere strettamente riservati tutti i documenti, i prodotti, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relativi all'attuazione del presente Accordo e non farne uso se non espressamente autorizzato da ANPAL.
2. Tutti i documenti e prodotti consegnati da UNIMOL ad ANPAL, formati e predisposti nell'attuazione del presente Accordo, sono acquisiti in proprietà esclusiva di ANPAL la quale acquisisce tale diritto a titolo gratuito, senza limiti temporali, irrevocabile e sublicenziabile, potendo utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, creare opere derivate, distribuire, diffondere con qualsiasi mezzo, tramite qualsiasi canale, in qualsiasi formato consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile.
3. UNIMOL mantiene il diritto d'autore, così come regolato dalla vigente normativa, e sarà libera di utilizzare il materiale e la documentazione prodotta, previa autorizzazione di ANPAL.
4. UNIMOL pertanto garantisce ad ANPAL che, nel momento in cui i documenti e/o gli elaborati prodotti saranno stati ad essa consegnati, la piena incondizionata liberatoria e il consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti nella loro completezza e/o in ogni singola componente.
5. UNIMOL in ogni caso, si impegna a tenere indenne ANPAL da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà individuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere di ingegno, le creazioni intellettuali ed ogni

altro materiale predisposto e realizzato da UNIMOL medesima, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per il legittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

6. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
7. Qualsiasi documento o prodotto riconducibile all'attività disciplinate dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita del Progetto "EURES - European Employment Services 2015-2020 - PON SPAO 2014 – 2020" e s.m.i. nel cui ambito è stato realizzato e rispettare le prescrizioni contenute nelle linee Guida di Comunicazione del PON SPAO.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciproco impegno affinché i dati raccolti nell'attuazione del presente Accordo saranno trattati, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (in seguito GDPR) e del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., per le finalità inerenti il presente Accordo nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. Essi potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità strettamente connesse al presente Accordo.

Art. 9

Durata e Recesso

1. Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sottoscrizione e ha durata di 36 mesi fatte salve eventuali proroghe, e potrà essere modificato in ogni tempo previo accordo tra le Parti, nel periodo di durata del Protocollo d'Intesa citato in premessa.

Art. 10

Modifiche

1. Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato solo mediante ulteriore atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Art. 11

Controversie

1. Eventuali controversie saranno risolte mediante negoziazioni tra le Parti. In caso di mancato accordo, il foro competente è quello di Campobasso.

Art. 12

Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo attuativo si rinvia al Protocollo d'Intesa stipulato da UCN e L'Università di cui alle premesse, nel cui ambito esso opera.
2. Il presente Accordo, composto da n. 12 articoli, è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82/2005.
3. Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Molise ai sensi art. 15, DPR n. 642/72, autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

Per l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro

Divisione V – Ufficio di Coordinamento Nazionale
EURES

Il Direttore Generale Dr. Salvatore Pirrone

Per l'Università degli Studi del Molise

Il Rettore Prof. Luca Brunese